

TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

V.A.J.A. (C.F. (...)), con l'avv. ...

-attrice-

CONTRO

G. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (P.IVA (...)) e V.A. S.P.A. (P.IVA (...)), con gli avv.ti ...

-convenute-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, J.A.V.A. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, G. Soc. Coop. S.r.l. e V.A. S.p.a., chiedendo, in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Iveco Stralis, targato (...), di proprietà della convenuta G., nella causazione dell'incidente sul lavoro che aveva visto coinvolto il marito dell'Attrice, T.G., deceduto a seguito del sinistro e per l'effetto, condannarsi i Convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'Attrice e dalla stessa quantificato in Euro 250.000,00, già al netto dell'acconto percepito dalla V.A. S.p.a. di Euro 50.000,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa.

A sostegno della domanda, l'Attrice deduceva: - di aver contratto matrimonio con il signor G.T., dipendente della convenuta G., in data 18.2.2014 (cfr. estratto di matrimonio al doc. 17 di Parte attrice); - il sig. G. decedeva, in data 20.01.2017, a seguito di un incidente sul lavoro, verificatosi in data 16.8.2016 (cfr. certificato di morte al doc. 2 di Parte attrice); - più precisamente, G. quel giorno era di turno per lo svuotamento dei cestini della raccolta differenziata, trasportato dall'apposito camion per la raccolta dei rifiuti organici, condotto dal collega L.M. quando un altro mezzo, sempre di proprietà G., condotto da S.E., dipendente della Società, effettuando una manovra in retromarcia, andava ad impattare contro la parte posteriore dell'altro veicolo causando gravi lesioni al sig. T.G., che rimaneva intrappolato tra i due camion; - G. veniva trasportato presso il Nosocomio di Parma e successivamente trasferito nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale di Piacenza dove decedeva in data 20.1.2017 a causa dei numerosi traumi riportati a seguito del sinistro; - a carico del conducente

del veicolo investitore è pendente innanzi al Tribunale di Piacenza il procedimento penale RGNR n. 3196/2016; - di avere rinunciato all'eredità del marito in data 23.3.2017, unitamente ai figli di T.G. avuti dal precedente matrimonio, a causa della situazione debitoria in cui quest'ultimo versava; - di avere avanzato richiesta di risarcimento danni alla G. S.r.l., in data 2.2.2017, la quale comunicava all'Attrice i riferimenti della propria compagnia assicurativa, V.A. S.p.a., la quale, dopo aver richiesto alla Donna alcune integrazioni documentali, in data 24.1.2019, liquidava in favore di quest'ultima la somma complessiva di Euro 50.000,00, ritenuta dalla stessa non soddisfattiva del danno patito ma trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto; - esperito il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria che dava esito negativo, in ragione della mancata partecipazione delle Convenute, l'Attrice si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio.

Si costituivano in giudizio G. Soc. Coop. S.r.l. e V.A. S.p.a. le quali, senza svolgere alcuna contestazione in ordine alla dinamica ed alla responsabilità del sinistro, eccepivano la mancata prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati dall'Attrice, alla luce della circostanza che i coniugi avevano una diversa residenza anagrafica e che il defunto sig. G. aveva mantenuto uno stretto legame affettivo con il precedente nucleo familiare e concludevano per il rigetto della domanda attorea, in ragione della congruità dell'importo corrisposto *ante causam* all'Attrice dalla Compagnia assicuratrice.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle Parti e prova orale per testi.

Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 22.12.2022, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

Preliminarmente, giova chiarire che la presente controversia esula dalla competenza funzionale del giudice del lavoro, avendo ad oggetto solo la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio dalla moglie del defunto sig. G., deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro e non anche quelli subiti direttamente dalla vittima e trasmissibili ai congiunti *iure hereditatis*.

Va, altresì, premesso che il tema di indagine del presente giudizio è limitato al solo accertamento dell'esistenza e della consistenza dei danni lamentati dall'Attrice, posto che la dinamica e la responsabilità del sinistro che ha causato la morte del sig. G. sono fatti incontestati tra le Parti e pertanto, possono ritenersi provati ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. (sul punto, cfr. ord. Corte di cass. n. 31837 del 4 novembre 2021: "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione").

Tanto premesso, come noto, il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella privazione di un valore personale e non economico rappresentato dalla definitiva preclusione della relazione interpersonale col congiunto deceduto e costituisce danno-conseguenza, che come tale va provato, non essendo qualificabile come danno *in re ipsa*, sicché per la sua dimostrazione dovrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale ed anche presuntiva.

Secondo l'indirizzo unanime della Corte di cassazione, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola nell'attuale società, in base all'*id quod plerumque accidit*, fatta salva la prova contraria che deve essere fornita dal convenuto (Cass. civ. ord. n. 25774 del 14/10/2019; Cass. civ. ord. n. 3767 del 15/02/2018).

Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come previsto su base tabellare).

Con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013), ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell'assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021), è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del *quantum debeatur* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).

Segnatamente, in tali casi, i vari (anche contrapposti) elementi presuntivi, relativi all'esistenza/inesistenza ed all'intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito (con le sue relative conseguenze, specie sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), devono essere valutati in maniera unitaria e complessiva dal giudice che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve tener conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari offerti dalle parti.

Nella fattispecie in esame, la complessiva valutazione delle circostanze di fatto emerse all'esito dell'istruttoria depone in senso favorevole all'esistenza di una effettiva coabitazione dei coniugi, nonostante dalla documentazione prodotta dalla Parte convenuta emerga la non coincidenza delle rispettive residenze anagrafiche per tutta la durata del rapporto sentimentale, oltre all'intensità del vincolo relazionale tra i coniugi.

Non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte.

La circostanza che i coniugi convivessero nell'abitazione della figlia di G. in S. G. P., via B. n. 2. risulta provata dalla documentazione versata in atti dall'odierna Attrice, ovvero la comunicazione scritta rilasciata dal marito al Sindaco del Comune di San Giorgio P.no, in data 12.08.2015, nonché dalle univoche e dettagliate dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio.

In particolare, i testimoni che frequentavano abitualmente la coppia hanno confermato che quando andavano a casa del G., sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana, incontravano anche la sig.ra V.A. ed in particolare, il teste Z.L., presso l'abitazione del quale l'Attrice aveva spostato la propria residenza (secondo quanto dalla stessa dichiarato per volontà della figlia di G.T., che non aveva mai accettato l'attrice, in quanto seconda moglie del padre) ha dichiarato "la V.J. abitava a B. con G. anche se la stessa aveva la residenza anagrafica presso di me"; né l'intensità del rapporto coniugale può ritenersi affievolita dalla mera circostanza, allegata dalla Parte convenuta, che il sig. G. avesse mantenuto buoni rapporti di relazione con l'ex moglie; elemento questo che di per sé non ha alcun specifico rilievo ai fini del risarcimento del danno patito dall'odierna Attrice.

Tutte le indicate circostanze di fatto, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all'intensità del concreto vincolo affettivo esistente tra l'Attrice ed il coniuge vittima del fatto illecito il quale trova riscontro documentale anche nello scambio epistolare tra i due confluito negli atti di causa (doc. 21 Parte attrice).

Al contrario, la Parte convenuta, che si è limitata a mere allegazioni su una presunta non convivenza dei coniugi, (fondata unicamente sul presupposto della diversa residenza), non ha fornito alcun elemento di prova contraria idoneo a dimostrare che, nonostante il rapporto di coniugio, la morte del marito non avesse arrecato turbamento e dolore nell'Attrice.

Ciò posto, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi in forza del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c..

In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).

Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).

Ciò posto, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021).

Dunque, la liquidazione del danno non patrimoniale secondo il criterio tabellare garantisce una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., con la precisazione il giudice è tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, non senza considerare che ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall'Osservatorio di Milano - al pari di quelle romane - risultando coerenti con i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e possono essere legittimamente applicate dal giudice qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato.

In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Ai fini dell'attribuzione dei punti per tale ultimo parametro, il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze di cui ai 4 parametri "obiettivi" e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.

Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", l'Osservatorio milanese ha ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti ed ha stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari, rispettivamente, ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.

Si rileva come dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore, entrambi, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (Cass. s.u. 33645/2022); con la precisazione che le tabelle si applicano solamente alle ipotesi integranti i reati colposi dal momento che nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2022), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dalla moglie del de cuius (vittima secondaria), di anni 54 al momento dell'evento lesivo (punti 18), considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 64 (punti 16), tenuto conto che gli stessi erano coniugati in regime di convivenza (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di un superstite - il figlio della donna - (14 punti), considerato il notorio legame affettivo che caratterizza il rapporto di coniugio e che nella specie si protraeva da oltre 15 anni, che le aspettative di vita dell'Attrice sono

rimaste definitivamente compromesse, trovandosi a vivere in un paese straniero, senza il marito che costituiva per lei un punto di riferimento e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria, anche avuto riguardo agli oltre cinque mesi di malattia, prima del decesso del sig. G., (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 13 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dall'Attrice nella somma di Euro 259.105,00.

Avendo la Compagnia assicurativa già corrisposto in favore della stessa la somma di Euro 50.000,00, le Convenute devono essere condannate a corrispondere all'Attrice l'ulteriore importo di Euro 209.105,00. Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (20.1.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 20.1.2017 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia.

Non ricorrono, infine, gli estremi per la condanna della Parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso, dalle risultanze istruttorie acquisite, che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dal momento che l'infondatezza della difesa svolta consegue alla insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento della stessa.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1. accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda risarcitoria proposta dall'Attrice nei confronti di G. Soc. Coop. S.r.l. e V.A. S.p.a. e per l'effetto, condanna le Convenute, in solido, al pagamento in favore di J.A.V.A. dell'importo complessivo di Euro 209.105,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificati in motivazione;

2. condanna G. Soc. Coop. Srl e V.A. Spa, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di J.A.V.A., che si liquidano in Euro 14.103,00 per compensi professionali (valori medi sullo scaglione di riferimento), Euro 786,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Conclusione

Così deciso in Piacenza, il 22 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.